

STATUTO

Titolo I: Denominazione – Sede – Origine – Oggetto

Art.1 – Nel rispetto dei principi etico-morali e culturali, della natura e dell'ambiente ed in attuazione di una comunità fondata sui valori della solidarietà è costituita l'Associazione non lucrativa denominata "*Associazione di Promozione Sociale JAZZFLIRT*".

Art.2 – L'Associazione ha sede legale a Formia (LT) e potranno essere istituite e/o chiuse sedi, sezioni operative, domiciliazioni e caselle postali mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art.3 – Il sodalizio ha durata a tempo indeterminato e, in diretta attuazione degli scopi istituzionali perseguiti, può partecipare quale socio ad Enti Riconosciuti aventi scopi analoghi o affini, usufruendo delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge.

Art.4 – "JAZZFLIRT" è un organismo spontaneo, libero e democratico, estraneo a collocazioni partitiche ovvero di tutela degli interessi economici degli associati, regolato a norma degli artt. 36 e segg. c.c., dal D.lgs. 117/2017 nonché dal presente Statuto.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità interna della struttura, dall'uguaglianza dei diritti dei soci e dall'elettività delle cariche associative e gratuità delle stesse nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini.

Art.5 – L'Associazione è un centro permanente di vita associativa, ha carattere solidale e democratico e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 D.Lgs. 117/2017 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi:

✓ Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

✓ Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);

✓ Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);

✓ Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).

Art.6 – In conformità all'assenza di ogni fine di lucro è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Titolo II: Descrizione - Attività

Art.7 – L'Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale e culturale nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, allo scopo di accrescere il generale livello della qualità della vita nel territorio, prevalentemente del comprensorio del sud pontino, in cui opera all'interno dei servizi offerti dal settore non profit

Art.8 – Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) Promuovere e diffondere la cultura musicale in generale e, in particolare, favorire e stimolare attività concertistiche e di ricerca nell'ambito della musica originale improvvisata di stampo jazzistico;

b) Organizzare e realizzare manifestazioni, concerti, rassegne, mostre, clinics, seminari, corsi nazionali e internazionali;

c) Promuovere e diffondere attività in campo teatrale, fotografico, letterario, pittorico e

cinematografico;

d) Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori di cui ai precedenti punti; curare inoltre l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, cd, dvd, video, ecc. utilizzando mezzi e procedimenti tecnici idonei;

e) Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente il territorio del Basso Lazio, proponendo tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, le tradizioni popolari, il patrimonio storico - monumentale ed ambientale;

f) Partecipare e promuovere, anche in collaborazione con Enti che perseguono analoghe finalità istituzionali, iniziative e manifestazioni d'interesse per la collettività che servano a soddisfare le esigenze di svago, di riposo e di integrazione sociale dei cittadini e ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti;

g) Sostenere la crescita sociale attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;

h) Sostenere e collaborare agli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche culturali e sociali;

i) Organizzare corsi di base teorico/pratici a tutti i livelli scolari, corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento;

j) Organizzare viaggi studi o culturali ai fini storici, geografici, e artistici;

k) Promuovere il turismo sociale e culturale, con particolare riferimento alla terza età ed all'attività giovanile, come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;

l) Promuovere la pratica delle forme di servizio civile previste dalla legislazione nazionale e da quelle regionali;

III

m) Curare l'edizione di pubblicazioni anche a carattere periodico, tra le quali il notiziario dell'Associazione, nonché editare, curare e pubblicare la stampa di fascicoli tecnici ed informativi, manuali volumi ed articoli su giornali e riviste riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto associativo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, previa delibera del Consiglio Direttivo, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.9 – Per realizzare tali attività il Sodalizio si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve, inoltre, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III: Sezioni

Art.10 – Per il migliore raggiungimento degli scopi di cui sopra, il Sodalizio può essere strutturato ed articolato in sezioni, eventualmente dotate di un proprio regolamento. Con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari e dei soci.

Le Sezioni sono autentici settori o gruppi di lavoro con autonomia amministrativa ma non decisionale per una migliore esecuzione delle volontà dell'Assemblea. Esse tuttavia hanno la facoltà di redigere autonomamente progetti da sottoporre alla indispensabile approvazione della Assemblea stessa. Ogni Sezione di Lavoro si occupa di un campo specifico delle attività del Sodalizio e può essere diretta personalmente dal Presidente (che può avvalersi di Consiglieri esperti in materia) o da un Responsabile (a cui si potrà o meno assegnare una carica, con eventuale conferimento di un titolo specifico) nominato direttamente dal Consiglio Direttivo, con mandato fiduciario e per questo revocabile in ogni momento.

Il Responsabile Coordinatore della Sezione ha il compito della gestione e del controllo delle attività della sezione, della collaborazione e comunicazione con il Consiglio Direttivo e della promozione delle iniziative. Egli è responsabile della rendicontazione delle entrate e delle uscite della Sezione e riferisce al Tesoriere dell'Associazione. La contabilità della Sezione deve figurare nel bilancio annuale dell'Associazione. Ogni Sezione non ha autonomia finanziaria.

Il Tesoriere dell'associazione controlla la gestione della Cassa della Sezione.

TITOLO IV: Soci

Art.11 – Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio può frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività sociali, partecipando alle iniziative promosse nonché fruendo delle strutture disponibili, dei servizi e delle attrezzature sociali.

Art.12 – L'iscrizione all'Associazione comporta:

- a) L'assunzione della qualifica di socio;
- b) L'accettazione dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello statuto;
- c) Il diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente pro tempore;
- d) Il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare le quote associative stabilite, nonché i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- e) Rispettare la dignità e la funzione delle cariche sociali sia elettive che onorarie e collaborare con le stesse tenendo un comportamento dignitoso ed esemplare sia nei rapporti interni all'associazione e più in generale nel contesto sociale.

Art.13 – Fatti salvi i citati diritti e doveri, tutti i soci maggiorenni, regolarmente iscritti, avranno diritto di voto, in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e

le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il socio minorenni potrà essere rappresentato in Assemblea da uno dei genitori.

Art.14 – La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando il diritto di recesso.

Art.15 – Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire la qualifica di:

a) *Sostenitore* alle persone fisiche e agli enti che versano spontaneamente un contributo liberale in segno tangibile di appoggio alle iniziative associative;

b) *Onorario* a coloro che abbiano contribuito al progresso o reso particolari servizi alla vita dell'Associazione e che siano dichiarati tali dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Tra gli onorari l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario.

TITOLO VI: Qualifica di socio

Art.16 – Gli aspiranti associati, per essere ammessi all'Associazione, devono essere presentati da almeno due associati regolarmente iscritti e far pervenire domanda su apposito modulo associativo a disposizione presso la segreteria. Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati delle attività svolte dal sodalizio nonché dello stato delle cose e delle attrezzature e dei servizi esistenti presso la sede sociale e comunque di pertinenza della stessa.

Art.17 – L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui diniego deve essere sempre motivato entro sessanta giorni e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci, da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto. L'Assemblea delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art.18 – L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel Libro degli Associati dà diritto immediato a ricevere la tessera associativa, acquisendo quindi lo status di "socio".

Art.19 – A carico degli associati il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: l'ammonizione; la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi associativi a tempo determinato; espulsione e la radiazione.

La qualifica di socio si perde per:

- a) Dimissione da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo;
- b) Morte o perdita della capacità giuridica e di agire;
- c) Espulsione e radiazione, deliberata con decisione dai 2/3 del Consiglio Direttivo (escludendo dalla votazione il socio esaminato), pronunciata contro il socio che:
 - Commette azioni ritenute disonorevoli e che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - Non ottemperi alle disposizioni statutarie, ai regolamenti ed alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - Risulti moroso nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
 - Arrechi danni morali e materiali all'associazione.

Il provvedimento di radiazione è previsto per le violazioni gravissime, per le insanabili violazioni al codice deontologico associativo, per gli atti gravi contrari all'ordine pubblico e al buoncostume. Il socio radiato non può più essere ammesso.

A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà periodicamente alla revisione della lista dei soci.

TITOLO VII: Organi dell'Associazione

Art.20 – Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di Controllo.

Art.21 – L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione e rappresenta l'intero

sodalizio e tutta la compagine sociale. Le sue decisioni, se assunte in conformità dello Statuto, sono vincolanti per i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci maggiorenni di età in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ogni socio ha un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all'articolo 2538, comma 2, del codice civile. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nel caso in cui il numero di associati sia inferiore a cinquecento e di cinque associati qualora il numero di associati sia superiore a cinquecento.

L'Assemblea si riunisce nella sede sociale indicata nell'avviso di convocazione. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo o per esso dal suo Presidente non meno di 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante affissione nella sede sociale e/o pubblicazione sul bollettino associativo e/o sul sito WEB dell'associazione o mediante posta elettronica di apposito invito indicante data, ora, luogo, ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 della base sociale.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese

fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente pro tempore, il quale constata la sua regolarità nonché il diritto di intervento e di voto dei soci.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art.22 – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) Approvare i bilanci;
- b) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera sull'esclusione degli associati;
- f) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) Deliberare su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposta dal Consiglio o almeno da un quinto dei soci e su quant'altro demandato per legge e Statuto.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.23 – L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) Sulle proposte di modifica del presente statuto;
- 2) Sullo scioglimento nonché la devoluzione dell'eventuale residuo attivo secondo le disposizioni del presente statuto;
- 3) Sulla richiesta del riconoscimento della personalità giuridica;

4) Delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Per le modifiche statutarie, per le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le delibere assembleari, ordinarie e straordinarie, prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art.24 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dalla Assemblea generale dei soci e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, indipendentemente dal numero degli associati.

Chi intenda porre la propria candidatura per l'elezione ad una carica sociale, dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro 20 giorni dalla scadenza del mandato associativo. Nei casi di elezioni anticipate, le candidature dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. Nel caso in cui le candidature non siano state presentate e/o non coprano tutte le cariche previste dallo Statuto, potranno essere accettate candidature nel corso dell'Assemblea.

I membri del Consiglio durano in carica un quadriennio e comunque sino all'Assemblea ordinaria che procede il rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Al termine del mandato possono essere riconfermati. Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, alla prima riunione utile il Consiglio provvede alla

sua sostituzione con il più votato tra i non eletti.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta che sia necessario su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, e in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare esso procede:

- Alla predisposizione del Bilancio o rendiconto economico-finanziario ed alla presentazione all'Assemblea per la relativa approvazione;
- Alla compilazione delle norme di funzionamento delle sedi e dei regolamenti interni e delle norme di gestione degli impianti e del materiale tecnico;
- All'adozione di provvedimenti disciplinari;
- Alla fissazione delle quote e dei contributi associativi da impiegare per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- Ad accogliere o respingere le domande d'ammissione a soci;
- Alla predisposizione del piano annuale di attuazione delle iniziative;
- A deliberare sulle nomine di Direttore delle sezioni;
- A deliberare sulla nomina dei soci onorari;
- Alla predisposizione del piano annuale e delle modalità di attuazione delle iniziative;
- Alla stipula degli atti ed i contratti eventualmente occorrenti per la fattiva e concreta realizzazione degli scopi istituzionali; assumere e licenziare personale, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati di consulenza esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e al raggiungimento degli scopi sociali;
- Alle incombenze e ai provvedimenti attribuitigli dal presente statuto in materia di provvedimenti disciplinari, esclusione e radiazione;

• A deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

I consiglieri nell'espletamento del proprio mandato hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal Presidente pro tempore.

Art.25 – Il Presidente pro tempore svolge le seguenti funzioni:

• Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in ogni grado e tipo di giurisdizione;

• Detiene la firma sociale e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può delegarla ad altri componenti del Consiglio stesso; la delega dell'operatività bancaria sui conti correnti è concessa di norma al Consigliere Tesoriere;

• Convoca e presiede le riunioni sociali. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio direttivo al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte temporaneamente dal vicepresidente.

Art.26 – Al Segretario competono le seguenti funzioni:

a) Su delega del Presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo può essergli conferita la firma sociale;

b) Coadiuvare il Presidente ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;

c) Cura i rapporti con gli enti e ne riferisce gli esiti al Consiglio Direttivo;

d) Dirige ed organizza le attività con funzioni prevalentemente tecnico-operative, in relazione agli organici del personale operativo, al reperimento di nuove energie, nuovi

contatti; vigila e riferisce in Consiglio Direttivo sugli atti contrari e sulle violazioni al presente statuto commesse dai soci.

Art.27 – Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali; per l'esercizio di questa attività può avvalersi della consulenza di persone esterne di provata competenza; mantiene le scritture contabili ed effettuata, su delega del Presidente e/o del Consiglio Direttivo registrazioni e pagamenti; dà esecuzione ai contratti stipulati dall'associazione.

Art.28 - La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 co. 2 D.Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art.29 – Esso svolge i seguenti compiti:

- 1) Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- 2) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) Esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 4) Monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.30 – Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 co. 1 D.Lgs. 117/2017 l'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VIII - Risorse economiche – Fondo comune

Art.31 – L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore, ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Tutte le quote e/o contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa*, e non rivalutabili.

Art.32 – Il Patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; trofei, materiale ed attrezzature, ecc. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO IX: Scioglimento

Art.33 – In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i compiti e gli eventuali compensi. Lo scioglimento deve essere approvato con una maggioranza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto. Dedotte le passività, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà essere interamente devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO X: Esercizio sociale

Art.34 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio procederà alla formazione del Bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 8 dello Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consuntivo, deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

TITOLO XI: Disposizioni Generali

Art.35 – Ogni controversia tra associati e tra uno o più soci e l'Associazione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'efficacia e la validità del presente Statuto, saranno devolute alla cognizione di un Collegio di Arbitri, composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, dagli altri due arbitri nominati, ovvero, in difetto di accordo, dal Tribunale territorialmente competente, che provvederà a nominare l'arbitro alla parte che seppure ritualmente invitata non vi abbia provveduto nei termini di legge. Per quanto non previsto, si rinvia agli artt. 806 e segg. c.p.c per le controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

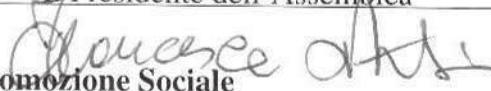
Art. 36 – Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, potranno essere disposte con regolamenti interni elaborati a cura del Consiglio. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117/2017 e le altre disposizioni vigenti in materia di associazioni private non aventi per oggetto l'esercizio esclusivo di attività commerciali.

Formia (LT), lì 21 maggio 2021

Il Segretario



Il Presidente dell'Assemblea



Associazione di Promozione Sociale
JAZZFLIRT

XVI